



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XV LEGISLATURA

ANNO 2014

DISEGNO DI LEGGE 1 dicembre 2014, n. 56

Modificazioni della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e della legge provinciale sulle politiche sociali 2007: programmazione integrata delle politiche sanitarie e delle politiche sociali

D'iniziativa della **Giunta provinciale** su proposta dell'assessora Donata Borgonovo Re

Presentato il **1° dicembre 2014**

Assegnato alla **Quarta Commissione permanente**

DISEGNO DI LEGGE 1 dicembre 2014, n. 56

Modificazioni della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e della legge provinciale sulle politiche sociali 2007: programmazione integrata delle politiche sanitarie e delle politiche sociali

INDICE

Capo I - Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

Art. 1 - Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 13 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

Art. 3 - Inserimento dell'articolo 13 bis nella legge provinciale sulla tutela della salute 2010

Art. 4 - Modificazione dell'articolo 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

Art. 5 - Modificazione dell'articolo 23 bis della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

Art. 6 - Modificazione dell'articolo 27 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

Art. 7 - Modificazione dell'articolo 34 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

Art. 8 - Modificazione dell'articolo 37 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

Art. 9 - Modificazione dell'articolo 38 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

Capo II - Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)

Art. 10 - Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

Art. 11 - Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

Art. 12 - Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

Art. 13 - Sostituzione dell'articolo 9 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

Art. 14 - Sostituzione dell'articolo 10 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

Art. 15 - Sostituzione dell'articolo 11 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

Art. 16 - Modificazioni dell'articolo 12 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

Art. 17 - Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

Art. 18 - Modificazioni dell'articolo 26 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

Art. 19 - Modificazione dell'articolo 27 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

Art. 20 - Modificazioni dell'articolo 31 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

Art. 21 - Modificazione dell'articolo 36 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

Art. 22 - Abrogazione dell'articolo 42 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

Art. 23 - Modificazioni dell'articolo 50 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

Art. 24 - Modificazione dell'articolo 51 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

Art. 25 - Modificazione dell'articolo 53 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

Capo I

Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

Art. 1

Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 8 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è abrogata.

2. Nella lettera b) del comma 4 dell'articolo 8 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, dopo le parole: "esprime un parere" sono inserite le seguenti: "sulla proposta di piano provinciale per la salute,".

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 13 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. L'articolo 13 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

Piano provinciale per la salute

1. Il piano provinciale per la salute è lo strumento di pianificazione delle politiche sociali e sanitarie provinciali, anche con riferimento agli altri ambiti d'intervento della Provincia.

2. Il piano provinciale per la salute definisce gli obiettivi strategici per la promozione della salute, gli indirizzi e le linee d'intervento da perseguire per migliorare la salute e il benessere della popolazione e per ridurre le disuguaglianze, sviluppando sistemi sociali e sanitari sostenibili, integrati e coordinati, in coerenza con le strategie di riferimento nazionali e internazionali e con gli obiettivi del programma di sviluppo provinciale, tenuto conto del contesto epidemiologico e sociale del Trentino.

3. Per l'elaborazione della proposta di piano, in attuazione dei principi costituzionali di partecipazione e di sussidiarietà, la Giunta provinciale assicura idonee forme di partecipazione della collettività e dei portatori d'interesse sanitario, sociale, economico e ambientale, anche per acquisire proposte e indicazioni.

4. La Giunta provinciale, anche sulla base delle proposte e indicazioni pervenute, elabora una proposta di piano e la trasmette:

- a) ai consigli per la salute;
- b) al consiglio sanitario provinciale;
- c) al comitato per la programmazione sociale previsto dall'articolo 11 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007;
- d) al Consiglio delle autonomie locali;
- e) alle comunità;
- f) all'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- g) alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- h) alle organizzazioni sindacali rappresentative dei soggetti gestori di servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, e a quelle rappresentative dei pazienti.

5. I soggetti individuati dal comma 4 possono formulare osservazioni e proposte di modifica o integrazione della proposta di piano entro trenta giorni dalla data di ricevimento.

6. La Giunta provinciale approva la proposta di piano, eventualmente modificata sulla base delle osservazioni e proposte formulate ai sensi del comma 5, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

7. Il piano ha durata decennale e può essere aggiornato con il procedimento stabilito per la sua approvazione. L'efficacia del piano precedente è prorogata fino all'approvazione del nuovo piano. A seguito dell'approvazione il piano o i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

8. In attuazione degli obiettivi e degli indirizzi contenuti nel piano, la Giunta provinciale adotta, anche in attesa dell'approvazione del piano, singoli atti di programmazione su specifiche materie sanitarie e socio-sanitarie, secondo quanto previsto dall'articolo 13 bis, e su specifiche materie sociali e socio-assistenziali, ai sensi della legge provinciale sulle politiche sociali 2007."

Art. 3

Inserimento dell'articolo 13 bis nella legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Dopo l'articolo 13 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"Art. 13 bis

Programmazione sanitaria e socio-sanitaria

1. La programmazione sanitaria e socio-sanitaria è adottata in coerenza con il piano provinciale per la salute e con le linee di sviluppo della programmazione socio-economica provinciale.

2. Gli atti di programmazione riguardano, in particolare, i seguenti aspetti:

- a) le modalità organizzative per garantire l'effettiva fruizione dei livelli essenziali di assistenza;
- b) la definizione dei livelli aggiuntivi da garantire nel territorio provinciale, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili;
- c) i requisiti organizzativi e strutturali dell'offerta assistenziale provinciale;
- d) i progetti strategici per lo sviluppo del servizio sanitario provinciale, compresi gli indirizzi per la ricerca e l'innovazione tecnologica;
- e) le aree assistenziali dove favorire l'integrazione dell'offerta provinciale con quella delle regioni confinanti;
- f) gli strumenti di valutazione del servizio sanitario provinciale, inclusi gli indicatori di qualità e gli indici di soddisfazione degli utenti;
- g) i contenuti delle politiche tariffarie."

Art. 4

Modificazione dell'articolo 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: ", in coerenza con le linee del piano provinciale per la salute" sono soppresse.

Art. 5

Modificazione dell'articolo 23 bis della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Nel comma 3 dell'articolo 23 bis della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, dopo le parole: "con le previsioni del piano provinciale per la salute" sono inserite le seguenti: "e degli atti di programmazione adottati per attuarlo".

Art. 6

Modificazione dell'articolo 27 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Nel comma 2 dell'articolo 27 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, dopo le parole: "secondo quanto disposto dal piano provinciale per la salute" sono inserite le seguenti: "e dagli atti di programmazione adottati per attuarlo".

Art. 7

Modificazione dell'articolo 34 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Nel comma 1 dell'articolo 34 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "nel piano provinciale per la salute" sono sostituite dalle seguenti: "negli atti di programmazione adottati per attuare il piano provinciale per la salute".

Art. 8

Modificazione dell'articolo 37 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Nel comma 2 dell'articolo 37 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, dopo le parole: "e di quelli previsti dal piano provinciale per la salute" sono inserite le seguenti: "e dagli atti di programmazione adottati per attuarlo".

Art. 9

Modificazione dell'articolo 38 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Nel comma 1 dell'articolo 38 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, dopo le parole: "redatto nel rispetto delle determinazioni del piano provinciale per la salute" sono inserite le seguenti: ", degli atti di programmazione adottati per attuarlo".

Capo II

Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)

Art. 10

Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nel comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "Il piano sociale provinciale può" sono sostituite dalle seguenti: "Gli atti programmatori per le politiche sociali provinciali previsti dall'articolo 10 possono".

Art. 11

Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nel comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "nel piano sociale provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "negli atti programmatori previsti dall'articolo 10".

Art. 12

Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nel comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "nel piano sociale provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "negli atti programmatori previsti dall'articolo 10".

Art. 13

Sostituzione dell'articolo 9 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. L'articolo 9 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

Programmazione sociale

1. Il piano provinciale per la salute adottato ai sensi dall'articolo 13 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010), costituisce il principale quadro di riferimento per lo sviluppo della programmazione sociale.

2. La programmazione sociale è attuata in coerenza con il piano provinciale per la salute e si esplica mediante l'adozione degli atti programmatori previsti dall'articolo 10 e dei piani sociali di comunità previsti dall'articolo 12, in una dinamica d'interazione e aggiornamento reciproco. A tal fine i piani di comunità sono adottati in conformità agli atti d'indirizzo contenuti negli atti programmatori previsti dall'articolo 10, vincolanti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006; analogamente, la Provincia approva e aggiorna gli atti programmatori sulla base della rilevazione dei bisogni e delle altre indicazioni emergenti dai piani sociali di comunità.

3. Gli enti locali e la Provincia elaborano gli strumenti di programmazione previsti dagli articoli 10 e 12 mediante il coinvolgimento e il confronto con i soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali previsti dall'articolo 3, comma 3. Nel processo di programmazione gli enti locali e la Provincia si avvalgono, rispettivamente, dei tavoli territoriali previsti dall'articolo 13 e del comitato per la programmazione sociale previsto dall'articolo 11."

Art. 14

Sostituzione dell'articolo 10 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. L'articolo 10 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

Atti programmatori per le politiche sociali provinciali

1. Gli atti programmatori per le politiche sociali provinciali:

- a) indicano i fabbisogni sociali;
- b) definiscono le linee d'indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni da parte degli enti locali, e in particolare individuano:
 - 1) i livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 7;
 - 2) gli interventi assicurati alla generalità dei residenti, ulteriori rispetto a quelli garantiti ai sensi dell'articolo 6, comma 1;
 - 3) gli indirizzi per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori impegnati nell'erogazione degli interventi previsti dal capo V, compreso il personale addetto ai servizi socio-sanitari;

- 4) gli indirizzi per la formazione da proporre ai destinatari delle prestazioni, ai volontari, ai familiari e agli assistenti familiari coinvolti nella loro erogazione, nonché agli altri soggetti che comunque partecipano alla costruzione del distretto dell'economia solidale previsto dall'articolo 5;
 - 5) gli indirizzi e i vincoli generali per le politiche tariffarie, compresi quelli relativi alla determinazione della compartecipazione ai costi e dei corrispettivi per i servizi erogati dai soggetti accreditati;
 - 6) gli indirizzi per la valutazione prevista al capo IV;
- c) individuano le attività e gli interventi di diretta competenza della Provincia, le risorse disponibili, i casi di adozione degli accordi di collaborazione previsti dall'articolo 3, comma 2, di competenza provinciale, demandando a ulteriori deliberazioni della Giunta provinciale la definizione di criteri e modalità per la loro attuazione.
2. La Giunta provinciale individua i criteri per il coordinamento e la reciproca integrazione degli strumenti di programmazione in materia sociale con quelli delle altre politiche, in particolare del lavoro e abitative, per la parte di esse che concerne interventi a forte connotazione sociale.
 3. Ferme restando le intese con il Consiglio delle autonomie locali nei casi previsti dalla legge provinciale n. 3 del 2006, gli atti programmatori sono approvati dalla Giunta provinciale sulla base della proposta formulata dal comitato per la programmazione sociale previsto dall'articolo 11, hanno durata pluriennale, in ogni caso non superiore alla legislatura, e rimangono in vigore fino all'approvazione degli atti programmatori successivi. Gli atti programmatori possono essere aggiornati con la procedura prevista per la loro approvazione quando se ne ravvisa la necessità, anche a richiesta del Consiglio delle autonomie locali.
 4. La Giunta provinciale stabilisce le modalità per la redazione delle proposte degli atti programmatori."

Art. 15

Sostituzione dell'articolo 11 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. L'articolo 11 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 11

Comitato per la programmazione sociale

1. Per lo svolgimento delle attività di programmazione e d'indirizzo la Giunta provinciale si avvale del comitato per la programmazione sociale, quale organo di consulenza e di proposta in materia sociale.
2. In particolare, spetta al comitato:
 - a) contribuire all'analisi dello stato dei bisogni e della loro evoluzione, anche promuovendo ricerche e studi sui diversi fenomeni e sulle cause della loro insorgenza;
 - b) formulare osservazioni e proposte ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010;
 - c) formulare le proposte degli atti programmatori entro il termine indicato dalla Giunta provinciale, decorso il quale la Giunta provvede autonomamente;
 - d) fornire assistenza al Consiglio delle autonomie locali per la definizione di intese in materia sociale, nei casi e con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale d'accordo con il Consiglio delle autonomie locali.
3. Il comitato svolge le funzioni previste dal comma 2 sulla base della rilevazione dei bisogni espressa dai piani sociali di comunità e tenendo conto degli esiti della valutazione prevista dal capo IV, raccordandosi con il nucleo di valutazione previsto dall'articolo 25, comma 1.
4. Il comitato per la programmazione sociale è nominato dalla Giunta provinciale, ha durata corrispondente alla legislatura ed è composto da:

- a) l'assessore provinciale competente in materia di politiche sociali, in qualità di presidente;
- b) il dirigente generale della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali;
- c) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali;
- d) un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali;
- e) quattro rappresentanti del terzo settore, di cui:
 - 1) uno designato dai centri servizi volontariato della Provincia;
 - 2) due designati dalle organizzazioni di secondo livello delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi sede in provincia;
 - 3) uno scelto tra i nominativi designati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi sede in provincia che non si riconoscono in organizzazioni di secondo livello, designati con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale;
- f) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, esperto in materia sociale;
- g) due esperti esterni in materia di pianificazione e programmazione;
- h) un esperto in materia di pianificazione e programmazione designato dai soggetti che presiedono i tavoli territoriali previsti dall'articolo 13.

5. La Giunta provinciale stabilisce le modalità di funzionamento del comitato e la sua eventuale articolazione in sottocomitati, dei quali può individuare ulteriori componenti, in numero complessivo comunque non superiore a quindici. I componenti previsti dal comma 4, lettere a), b) e c), possono essere rappresentati nel comitato da delegati. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del presidente del comitato.

6. Ai componenti del comitato previsti dal comma 4, lettera g), spetta un compenso determinato dall'atto di nomina entro il limite massimo previsto dall'articolo 50, quinto comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento). Agli altri componenti del comitato non spetta alcun compenso o rimborso spese."

Art. 16

Modificazioni dell'articolo 12 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "del piano sociale provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "degli atti programmatori".

2. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente:

"3. Il piano individua:

- a) i bisogni riscontrati e le risorse del territorio;
- b) l'analisi dello stato dei servizi e degli interventi esistenti;
- c) le priorità d'intervento;
- d) gli interventi da erogare, comprese le prestazioni aggiuntive rispetto a quelle essenziali specificate dagli atti programmatori;
- e) le forme e gli strumenti comunicativi per favorire la conoscenza dei servizi disponibili e delle opportunità di partecipazione attiva dei cittadini al sistema delle politiche sociali;
- f) i casi di adozione degli accordi di collaborazione previsti dall'articolo 3, comma 2, di competenza della comunità."

Art. 17

Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nel comma 4 dell'articolo 16 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "dal piano sociale provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "con deliberazione della

Giunta provinciale".

Art. 18

Modificazioni dell'articolo 26 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 26 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "del successivo piano sociale provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "dei successivi atti programmatori previsti dall'articolo 10".

2. Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 26 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "nel piano sociale provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "negli atti programmatori previsti dall'articolo 10".

3. Nel comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "di piano provinciale per le politiche sociali" sono sostituite dalle seguenti: "degli atti programmatori previsti dall'articolo 10".

4. Nel comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "dei parametri per la valutazione di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), numero 7)" sono sostituite dalle seguenti: "degli indirizzi previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera b), numero 6)".

Art. 19

Modificazione dell'articolo 27 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini della valutazione dell'attività svolta dai soggetti erogatori, gli enti locali e la Provincia, sentiti i rispettivi nuclei di valutazione, adottano linee guida in coerenza con gli indirizzi contenuti negli atti programmatori previsti dall'articolo 10 e ne danno tempestiva comunicazione ai soggetti valutati."

Art. 20

Modificazioni dell'articolo 31 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 31 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "dal piano sociale provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "dagli atti programmatori previsti dall'articolo 10".

2. Nel comma 2 dell'articolo 31 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "del piano sociale provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "degli atti programmatori previsti dall'articolo 10".

Art. 21

Modificazione dell'articolo 36 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nel comma 3 dell'articolo 36 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "dal piano sociale provinciale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b), numero 4)" sono sostituite dalle seguenti: "dagli atti programmatori per le politiche sociali provinciali ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), numero 3)".

Art. 22

Abrogazione dell'articolo 42 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. L'articolo 42 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è abrogato.

Art. 23

Modificazioni dell'articolo 50 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nel comma 1 dell'articolo 50 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "Il piano sociale provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "Gli atti programmatori previsti dall'articolo 10".

2. Nel comma 2 dell'articolo 50 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "del piano sociale provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "degli atti programmatori previsti dall'articolo 10".

Art. 24

Modificazione dell'articolo 51 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nell'articolo 51 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "di valutare i risultati raggiunti, in rapporto agli obiettivi individuati nel piano sociale provinciale," sono soppresse.

Art. 25

Modificazione dell'articolo 53 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nel comma 9 dell'articolo 53 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "Il piano sociale provinciale previsto dall'articolo 10 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge e ha efficacia a decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni alle comunità. In sede di prima applicazione il piano sociale provinciale contiene" sono sostituite dalle seguenti: "Gli atti programmatori previsti dall'articolo 10 sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge e hanno efficacia a decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni alle comunità. In sede di prima applicazione gli atti programmatori contengono".